

*Giuseppe Mosconi (Università degli Studi di Padova)*

## LOUK HULSMAN. SENZA IL DIRITTO PENALE E OLTRE

1. Premessa. – 2. Le radici della pena. – 3. Il carcere della società globale. – 4. Paradossi e rigidità. – 5. Instabilità, radicalità, ambivalenza. – 6. L'uscita dal penale. – 7. Il riemergere del diritto penale. – 8. Il valore della proposta abolizionista. – 9. Prospettive e proposte.

### **1. Premessa**

La ricerca di Louk Hulsman si è dispiegata principalmente su due versanti concorrenti e strettamente intrecciati: l'analisi della distanza deformante che separa le astrazioni del diritto penale dalla concretezza e complessità dei fatti e dei soggetti che costituiscono oggetto del suo intervento, siano essi autori o vittime; l'analisi degli effetti aberranti di tali astrazioni, al cui centro si pone la pena, in particolare della detenzione, come espressione di violenza e di vendetta. Ne consegue un sistematico e avveduto lavoro di decostruzione della categorie fondative del diritto penale e la loro sostituzione con un apparato concettuale alternativo, orientato a recepire la reale sostanza dei fatti di cui la legge penale si occupa e a proporre forme di intervento e di gestione degli stessi alternative rispetto all'afflittività della pena.

Al centro dunque della costruzione critica che colloca Louk Hulsman tra i padri fondatori dell'abolizionismo penale, si pone inevitabilmente il diritto penale stesso, i suoi fondamenti, le sue concettualizzazioni, gli strumenti che ne seguono, gli effetti dagli stessi prodotti. Dunque la sua critica si rivela attuale, fondata e suscettibile di applicazioni realistiche ed efficaci, nella misura in cui viene messa a confronto, da un lato, con i fondamenti e le radici della cultura del punire; dall'altro, con ciò che il diritto penale è oggi e con le tendenze che lo attraversano. Infatti solo un approccio critico che tenga conto della reale entità e dei caratteri del radicamento di questo settore del diritto nella nostra cultura e negli apparati istituzionali che lo producono e lo gestiscono può risultare fondato e realistico. Data l'economia di questo scritto, sarebbe velleitario e irresponsabile pensare di sviluppare una trattazione anche solo minimamente definita di questi aspetti. Ci limiteremo perciò ad evocare qualche elemento riconducibile a questa dimensione, così da dare un'idea del tipo di questioni che si pongono oggi se si vuole approfondire una prospettiva abolizionista in campo penale.

### **2. Le radici della pena**

La ricostruzione delle radici più profonde della cultura del punire appare

immersa in una luce di necessaria ambivalenza: se essa da un lato denuncia le deformazioni, le rigidità, i pregiudizi, le ideologie che sostengono la necessarietà e la fondatezza del reagire al male commesso “facendo del male”, dall’altro fa emergere la radicalità e la complessità dei fondamenti della pena, così da restituire tutta la dimensione della solidità della costruzione penale e della difficoltà del suo superamento. Hulsman è avveduto e sensibile al primo aspetto, nel momento in cui denuncia la natura della colpa che sottende l’idea della pena, riconducibile alla teologia scolastica medievale e all’etica manichea (J. Bernat de Celis, L. Hulsman, 2001, 80). In effetti e in realtà, l’idea della colpa e del necessario castigo, come espiazione ed emenda, è connaturata alle radici stesse della cultura religiosa giudaico-cristiana, tanto da apparire fondativa della stessa condizione umana, del suo destino di inevitabile sofferenza e mortalità (Genesi, 3, 1-24). E pure nel Nuovo Testamento la sofferenza come condizione del perdono e della salvezza è il senso più pregnante del simbolo della croce, come catartica liberazione dai vincoli del male. Ma il nesso sofferenza/purificazione si configura come qualcosa di antropologicamente più atavico della stessa cristianità. L’uso purificatore della violenza sacrificale svolge la funzione del *pharmacón* per mondare il gruppo dalle impurità e negatività che lo affliggono, ritualmente riversate sul capro espiatorio (R. Girard, 1980, 1987; E. Resta, 1992). Così come, in un diverso modello antropologico, il punire il violento o il trasgressore con la sofferenza consente di proiettare e concentrare sullo stesso la violenza vocazionale e pulsionale del gruppo, che così ha modo di spostarla su un soggetto esterno, rimuovendone la percezione, nello stesso momento in cui si consente di agirla (C. Lévi-Strauss, 1990). In questo senso poco rileva che ad esercitare tale violenza sia un sacerdote, un sovrano o un giudice, se ciò costituisce il mezzo istituzionale attraverso cui si esprime l’aggressività inconscia del gruppo. Così, come sottolinea A. Brossat (2003), il passaggio dalla violenza del supplizio inflitto dal sovrano alla moderna “dolcezza delle pene”, propria dello Stato di diritto, non segna una rottura radicale della reattività al comportamento delittuoso, ma semplicemente la trasposizione da una modalità ad un’altra dell’esercizio di una violenza irrazionale e arbitraria e dell’induzione di sofferenza, come strumento vendicativo di emenda individuale e sociale. Del resto, d’altra parte, la stessa idea di sottrarre alla collettività l’istintivo esercizio della reazione vendicativa, per delegarne allo Stato il monopolio, non snatura la sostanza della funzione punitiva in sé, pur sempre riconducibile alla vendetta sociale. Se d’altra parte consideriamo i principali modelli interpretativi dell’origine della prigione moderna, questa “corrente sotterranea” che alimenta la sofferenza penalmente inflitta trova il suo alveo nelle diverse funzioni che la ricerca ha individuato all’origine dell’istituzione. Ognuna di esse appare sortire l’esito

di rafforzare e strutturare quella natura originaria. Così è per la funzione disciplinare dell’istituzione chiusa che rappresenta la forma più emblematica e pregnante dell’insieme di reclusori prodotti dalla società occidentale, come dispositivo di controllo tanto sui corpi reclusi, quanto all’esterno, sui soggetti “liberi” (M. Foucault, 1976). Così per la funzione di contenimento delle masse marginalizzate e vagabonde nel passaggio dalla società medievale alla società moderna (M. Ignatieff, 1982); così ancora per le funzioni di regolamentazione della disoccupazione e del mercato del lavoro, analizzate da G. Rusche e O. Kirchheimer (1978); così infine per le costruzioni culturali prodotte e strutturate attorno all’immagine della pena, alla produzione di significati e all’attribuzione di ruoli (D. Garland, 1999). L’insieme di queste funzioni, di per sé riconducibile ad un sistema integrato di scopi e di rappresentazioni, consente di cogliere quanto radicate siano nelle società occidentali le funzioni e la cultura del punire, così da costituire un ineludibile termine di riferimento nel valutare la fondatezza e la fattibilità della proposta abolizionista di Louk Hulsman. In altre parole, di fronte ad un così radicato e complesso apparato di elementi che costituiscono il fondamento della pena detentiva nelle nostre società è sufficiente l’insieme delle osservazioni critiche, delle decostruzioni concettuali e delle misure alternative che Hulsman propone? Una verifica può venire dall’analisi delle trasformazioni che caratterizzano la pena del recludere nella società contemporanea.

### **3. Il carcere della società globale**

Le analisi che accompagnano il boom penitenziario negli USA, così come il progressivo sovraffollamento delle prigioni europee, sono ormai così note e condivise da costituire, pur nelle diverse articolazioni e accentuazioni, un apparato indiscusso di riferimenti interpretativi che si propone come rappresentazione costante e acquisita del contesto in cui può porsi ogni discorso analitico della realtà e delle tendenze del carcere oggi. La reclusione come strumento di belligeranza contro la povertà nel passaggio dallo stato sociale allo stato penale (L. Wacquant, 1999, 2006); o come controllo dell’eccedenza della popolazione incompatibile con la struttura del mercato del lavoro, passando per la diffusa implementazione delle politiche di “0 Tolerance” (A. De Giorgi, 2002); oppure come strumento di attuazione delle politiche di controllo attuariali e di dispiegamento della dottrina del diritto penale del nemico, nonché delle funzioni di produzione simbolica che caratterizzano la postmodernità della pena (M. Pavarini, 2002, 2007); o ancora come sintesi di nuove concezioni e retoriche giuridiche e di più rigide e pervasive forme di controllo, nel quadro della gestione postmoderna dell’insicurezza (L. Re, 2006). Tutte queste interpretazioni delle attuali tendenze che caratterizza-

no la pena detentiva danno sostanzialmente per acquisito un irrefrenabile e irreversibile processo di diffusione e di irrigidimento, espressione delle esigenze postmoderne del controllo sociale, che non sembra lasciare spazio a riconversioni e alternative. Si confermano così, in modo anche più radicale, le rigidità che caratterizzano i fondamenti funzionali e culturali della pena, appena sopra riassunti, se possibile accentuati da un processo di regressione che, nel sottrarre l'afflizione penale dalle garanzie che ne hanno accompagnato l'avvento nella modernità, la risospingono verso la pura coercitività della precedente barbarie. Un carcere dunque che, se non lascia spazio a istanze deflazionistiche o riformatrici, rende ancora più utopica e irrealistica la proposta abolizionista.

Non voglio certo minimizzare o ancor meno disconoscere la fondatezza di questo insieme di analisi. E tuttavia ritengo si possa, pur nel quadro delle rigidità che do a mia volta per acquisito, cercare di cogliere elementi di incongruenza e di contraddizione, tali da preludere a possibili smottamenti.

#### **4. Paradossi e rigidità**

In un precedente scritto (G. Mosconi, 2006), in questo senso, avevo tentato di cogliere tre livelli di elementi tra loro distonici, che caratterizzano la realtà della pena oggi, che qui riassumo:

1. l'evidente crisi e inefficacia delle tre classiche funzioni fondative della pena: retribuzione, rieducazione, prevenzione, tali da farne emergere la sostanziale infondatezza e il carattere meramente ideologico, più adatto a costruire in chiave simbolica un senso comune legittimante attorno alle funzioni ufficiali della pena, che a risultare congruenti con quelle che si rivelano costituire le funzioni latenti della pena stessa (T. Mathiesen, 1996; G. Mosconi, 2001; M. Pavarini, 2002);
2. la presenza di una serie di paradossi che caratterizzano la natura e le funzioni della pena in sé, tali da farne emergere la fragilità e l'incongruenza. Tra di essi innanzitutto il fatto che quanto più evidenti appaiono il logoramento e la crisi dei principi teorici e funzionali che legittimano la fondatezza della pena, quanto più il carcere risulta in crisi di legittimità, tanto più esso viene usato in modo più esteso e la sua realtà tende ad indurirsi e a peggiorare (G. Mosconi, 2001, 53). Ma in connessione con tale paradosso ne affiorano diversi altri, tali da disegnare una rete di sfasature e di irrazionalità. Tra di essi:
  - la residualità marginale del carcere, in quanto elemento anonimo e poco considerato della società, ma, al tempo stesso, la sua pregnanza rappresentativa delle caratteristiche e delle tendenze della stessa, per quanto mostruosamente deformate;

- il conflitto continuo tra cambiamento e conservazione, che nel carcere si rispecchia, da un lato riferibile ai fondamenti dell'organizzazione sociale e alle prospettive di progresso, ma dispiegato in realtà attorno a una questione primitiva e ancestrale; quella della violenza, della vendetta, della sofferenza, per quanto legalmente irrogate;
- la più naturale ed ovvia essenza del carcere, in quanto reificazione del diritto (penale e penitenziario) e del suo impatto sui rapporti sociali, sotto forma di strutture materiali, organizzazioni, rapporti, gerarchie, in contrasto con il fatto che esso rappresenta il dominio del non diritto, dove a dettar legge sono la rigidità fisica delle strutture e delle forme organizzative, in cui regnano l'arbitrio, l'inerzia, la ragione ferrea del controllo disciplinare;
- la rimozione del carcere dall'attenzione e dalla consapevolezza collettiva, di contro all'assunzione di un enorme e variegato potenziale di produzione simbolica, in quanto ad esso si riferiscono le immagini del pericolo, della sicurezza, del castigo, del nemico, dell'autorità e dell'autorevolezza del diritto e dello Stato, dell'onestà, della giustizia, ed altro ancora.

È probabilmente in relazione al tessuto di questi paradossi che si spiega la coesistenza della nuova enfasi attribuita alla funzione rieducativa della pena, riferita, attorno al tema delle misure alternative, agli aspetti assistenzialistici e tecnico-pedagogici, con un più deciso affermarsi dei meri aspetti custodialistici, repressivi, incapacitanti. Così come la diffusa condivisione della riduzione del carcere ad *extema ratio*, coesistente con una nuova enfasi data alla reclusione, in quanto necessaria a rassicurare la popolazione dal diffondersi sempre più preoccupante della criminalità.

3. Il costante riaffermarsi di un “nocciole duro” di elementi repressivi, tendenti di fatto a prevalere, così riassumibili:

- un atavico, malcelato bisogno di vendetta, che induce a ritenere il carcere come strumento inevitabile e necessario per infliggere sofferenza a chi ha violato le leggi della società<sup>1</sup> provocandole danno;
- il carcere immaginato come lo strumento più efficace per garantire la sicurezza nei rapporti sociali, per prevenire il dilagare della criminalità e per rispondere in modo rassicurante alle paure e ai bisogni di reazione al crimine diffusi nella popolazione;
- il bisogno di proteggersi da determinate figure sociali considerate come particolarmente pericolose, quali gli immigrati clandestini o irregolari, i tossicodipendenti, la manovalanza della criminalità organizzata;
- la necessità di garantire, nel carcere, condizioni ordinate e disciplinate di

<sup>1</sup> Questa dimensione ci porta ad approfondire il tema della pena come purificazione sacrificale della società dai suoi mali e dalle sue malattie, di cui parla R. Girard (1980), ripreso da E. Resta (1992).

convivenza, come essenziali a prevenire più estesi disordini e il compimento di nuovi reati dopo l'uscita dall'istituzione;

- il concetto di normalità come affidabilità sociale, intesa come disponibilità di mezzi materiali, culturali e di *status* che facciano ritenere il soggetto come autosufficiente e incapace di azioni imprevedibili e antisociali;
- la difficoltà economica e organizzativa di attivare, in concomitanza con le misure alternative, interventi assistenziali e risorse abitative, lavorative, relazionali, in termini adeguati ad un reale reinserimento;
- il tentativo di ricucire un consenso tra le istituzioni e il sentire collettivo, per cui quanto più lo stesso appare indecifrabile, imprevedibile, astinente e disaffezionato, tanto più si crede comunque, da parte delle forze politiche, di rispecchiarne le aspettative, promuovendo scelte definitivamente repressive;
- l'uso del carcere per gestire le relazioni problematiche che si determinano nel quadro complessivo della globalizzazione del mercato del lavoro tra occupazione e disoccupazione, inclusione ed esclusione, riqualificazione e dequalificazione dei ruoli produttivi;
- il probabile riemergere, in un certo senso, delle funzioni del carcere come strumento di controllo del mercato del lavoro della forza lavoro immigrata, ai fini di garantirne la disponibilità dell'offerta (A. De Giorgi, 2002; A. Sbraccia, 2007; G. Mosconi, 2005)<sup>2</sup>.

## 5. Instabilità, radicalità, ambivalenza

Questo coesistere di inefficienze, fragilità, paradossi e rigidità è il segno di una profonda, irreversibile crisi di credibilità e di efficacia del sistema penitenziario, o la testimonianza di una sua inamovibile e crescente solidità? Siamo ancora una volta di fronte ad una profonda ambiguità di dimensioni e incertezza di prospettive.

Da un lato, il fatto che i paradossi di cui al punto (2) non diano luogo facilmente ad un processo di instabilità e disaggregazione si può solo spiegare se si considera il rapporto tra il carcere e le sue funzioni strutturali aggregate di controllo, sul piano istituzionale (come concrezione burocratizzata di rapporti), politico (come immaginario dell'organizzazione del consenso e della necessaria risposta ai sentimenti di insicurezza associati a figure stereotipiche di nemico pubblico), economico (come strumento interagente con le dinamiche del mercato del lavoro e funzionale al controllo delle aree marginali)<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Riprendiamo qui i termini di quanto già esposto in G. Mosconi (2001, 54-6), ricollocandoli e ricostruendoli in quello che ci sembra un modello interpretativo più coerente e organico.

<sup>3</sup> Sono in proposito d'obbligo i riferimenti a M. Foucault (1976); D. Garland (1999); G. Ruse, O. Kirchheimer (1978).

È la radicalità di tali aspetti a consentire l'affermarsi delle contraddittorie irrazionalità rilevate, in quanto coesistenti con gli elementi che abbiamo riasunto come costitutivi del “nocciolo duro”.

Dall'altro, appare evidente l'insieme di incongruenze e di contraddittorietà che caratterizzano tanto l'insieme dei riferimenti di legittimazione della pena a livello teorico e di significati diffusi, quanto il rapporto tra le stesse rigidità della macchina repressiva che il carcere continua ad inverare.

D'altra parte la riproposizione, in modo episodico, composito o cangiante, dei principi teorici di cui al punto (1), nonostante la loro evidente infondatezza e inefficacia, svolge la funzione di legittimare comunque la presenza del carcere, di coprirne gli aspetti fallimentari e paradossali, nonché la cruda realtà che esso racchiude. L'astrattezza dei principi fondativi offre lo spazio perché si affermino di fatto le logiche e le tendenze di cui al punto (3), ciò che abbiamo definito il “nocciolo duro”. Eppure, anche sotto questo profilo il rapporto tra le funzioni formali e le funzioni latenti della pena si presenta come assai fragile e contraddittorio, anche se sembra offrire disorientanti prove di stabilità. È qui che si radicano i termini delle ambivalenze riscontrabili: tanto quella tra tendenze riformatrici, deflative, depenalizzanti, e tendenze repressive, irrazionalmente punitive e sicuritarie; quanto quella tra proposte teoriche e metodologiche, in certe fasi e per certi aspetti, riformatrici e innovative, e il deteriorarsi afflittivo e meramente sicuritario del degrado penitenziario. Tale dimensione di incongruenze e instabilità appare tanto più fondata se consideriamo come la stessa si dispiega, più che sulla base di un consenso attivo e convinto da parte dell'opinione pubblica, sul suo assenteismo, la sua assuefazione al tradizionalismo di certi luoghi comuni, il suo coinvolgimento in dinamiche estranee e non comunicanti con il pianeta delle questioni e dei paradossi carcerari.

## **6. L'uscita dal penale**

Il panorama ora tracciato sembrerebbe dunque lasciare spazio ad un intervento riformatore che, insinuandosi tra i paradossi e le incongruenze, pur fronteggiando la ricostruita atavica radicalità delle istanze punitive, ripropone, sul terreno del penale, un ridimensionamento e una razionalizzazione che, quantomeno, ne decongestionino gli aspetti deteriori, se non altro ridimensionando l'area della penalità e ristabilendo una nuova coerenza tra spine riformatrici e razionalità garantistica della sanzione penale e delle modalità della sua esecuzione. Ciò potrebbe comportare una pur parziale applicazione delle indicazioni abolizioniste. Ma ciò presupporrebbe il permanere, nella situazione attuale, della centralità del diritto penale, come terreno su cui intervenire per promuoverne, appunto, l'almeno parziale abolizione. Il fatto è

che, nel quadro più sopra ricostruito, lo stesso diritto penale, quantomeno nei suoi termini classici, risulta in buona misura investito da processi di alterazione e di superamento, che ne determinano di fatto l'abolizione, peraltro con esiti ben diversi da quelli prospettati dall'abolizionismo penale proposto da Louk Hulsman.

Non è solo il fatto che il carcere, da luogo di espiazione di colpe soggettive e di condanne individuali retributive o rieducative che siano (se mai lo è stato), si è trasformato, come poco più sopra abbiamo ricordato, in reclusorio massificato di soggetti deboli, rappresentati e gestiti come soggetti pericolosi, necessario alla loro neutralizzazione. La questione è che per questi soggetti, in grande maggioranza (immigrati irregolari, piccoli spacciatori, tossicodipendenti, disadattati con sindromi psichiatriche, devianti sociali), non è individuabile nessuna vittima e non è per ciò concepibile alcuna forma di mediazione risarcitoria, come vettore della ricostruzione di un nuovo legame sociale, che sta al centro della proposta abolizionista.

Ma il panorama degli aspetti che delineano la fuoriuscita dal penale, dalle sue proporzioni e dalla sua razionalità risulta oggi assai più ampio e articolato, così da materializzare un avanzato processo che per certi aspetti potremmo definire abolizionistico, nel senso del superamento dei fondamenti logico-dottrinali e dei riferimenti teorici che stanno alla base del diritto penale moderno.

In questa complessa dimensione vanno colte le contraddizioni e i paradossi emergenti, tra cui il fatto che:

- diminuiscono complessivamente la denunce di fatti reato, ma aumentano i detenuti;
- crescono gli aspetti di crisi della pena e del carcere, ma ne trionfa, come si è già detto, l'applicazione;
- crescono le fattispecie di reato, ma si restringe l'area dei reati effettivamente perseguiti;
- crescono proposte e progetti per la depenalizzazione, l'umanizzazione della pena, la tutela dei diritti dei detenuti, il loro reinserimento sociale, ma si affermano sempre più univocamente le tendenze repressive, come unica logica riformatrice;
- aumenta il dibattito teorico-culturale sulla penalità, ma tende progressivamente ad affermarsi sempre più la concezione della pena come pura vendetta;
- si dimostra che i sentimenti di insicurezza sono riferiti, più che a reati veri e propri, a comportamenti definibili come inciviltà, e si decide di procedere nei confronti degli stessi all'applicazione di misure repressive assimilabili a sanzioni penali, senza peraltro le dovute garanzie (A. Simone, 2010; G. Moscioni, 2010);
- si dimostra che le vittime di reato risultano meno preoccupate e meno

punitive delle non vittime, ma si decide di rassicurare proprio queste ultime con più severe sanzioni penali (C. Hale, 1996; R. Zaiberman *et al.*, 1990; G. Mosconi, 1999, 2000);

- risulta evidente che la maggior parte della popolazione reclusa (tossicodipendenti, immigrati irregolari, devianti sociali) non è strutturalmente suscettibile di interventi rieducativi, come vorrebbe l'art. 27 della Costituzione, ma proprio per questo si decide di recluderli e basta, facendone segno delle più sostanziali logiche del controllo, al di fuori della costruzione liberale, ma anche welfaristica, della pena stessa;
- le politiche di nuova prevenzione, che di per sé dovrebbero proporsi come alternative all'intervento del diritto penale, si dispiegano principalmente sul terreno del controllo attuariale, della sorveglianza sul territorio e dell'applicazione di misure restrittive del tutto assimilabili a quelle proprie del diritto penale, senza le dovute garanzie e i necessari limiti alla discrezionalità dei giudici;
- le proposte di giustizia riparativa dovrebbero rappresentare una sostanziale alternativa al diritto penale, una fuoriuscita dall'onere di pagare con la sanzione detentiva il debito contratto con la società, e invece si vengono a configurare, nell'attuale giurisprudenza dell'esecuzione, come carico aggiuntivo ad una condanna subita e ad una espiazione quasi del tutto compiuta;
- tendono ad affermarsi forme di detenzione diverse dal carcere, prive dei presupposti, delle procedure, delle garanzie che caratterizzano la reclusione come sanzione penale. *In primis*, ovviamente, i CIE per gli immigrati irregolari, la permanenza coatta presso i quali è stata recentemente estesa fino a 18 mesi (D.L. 23 giugno 2011, n. 89). Ma non trascuriamo le misure restrittive adottate dai sindaci, gli POG, le comunità per tossicodipendenti, o per minori dal comportamento problematico, oppure per pazienti psichiatrici, oltre ai centri di ospitalità per ex detenuti.

Tutto ciò sta a significare che il diritto penale classico non è più un riferimento coerente dell'idea di punire, o della rinuncia alla punizione, ma esso, piuttosto, defluisce verso una logica insieme di produzione simbolica e di costruzione di senso, che ne svilisce i caratteri più classici e civili.

Abbiamo più sopra delineato la crisi che colpisce le funzioni classiche della pena, rilevando come essa si traduca in una serie di paradossi e inadeguatezze che caratterizzano l'istituzione penitenziaria oggi: un contesto pieno di elementi contrastanti, che caratterizzano il carcere come insieme polifunzionale di elementi distonici. Come già rilevato,

nell'ambito della pena detentiva e dell'istituzione carceraria, si agitano e si esprimono luoghi comuni e retoriche tanto della tradizionale cultura punitiva e repressiva, quanto dei più recenti orientamenti riformatori, necessarietà ancestrali, residui ideo-

logico-istituzionali, inamovibili concrezioni burocratico-amministrative, conflitti tra settori amministrativi per il controllo delle rispettive aree di influenza, sperimentazioni di interventi innovativi, processi di ristrutturazione tecnico-organizzativa, di ridefinizione delle modalità operative, aperture e innovazioni, frammenti di proposte di riforma in senso progressista, aspettative di reale cambiamento, conflitti a diversi livelli e tra diversi attori sociali, retoriche di volta in volta accattivanti, allarmanti o dilatorie. Il tutto circolante in una caotica mescolanza<sup>4</sup>.

## 7. Il riemergere del diritto penale

Di fronte a questo quadro, appare legittima la posizione di chi ritiene che i termini del diritto penale classico siano ormai superati, in un processo di alterazione e corruzione tale da far ritenere superflua ogni ulteriore attenzione alla realtà del diritto penale in sé.

Ma per altro verso una serie di osservazioni fanno emergere il riproporsi della rilevanza della dogmatica penalistica nell'attualità delle pratiche penali di controllo.

A riprova della fondatezza di questa dimensione vanno rilevati diversi aspetti che denotano il riemergere di elementi di dogmatica, per quanto alterati e deformati all'interno dei processi involutivi in atto. Li elenchiamo di seguito:

- le linee di riforma orientate al diritto penale minimo, al carcere come *extrema ratio*, vengono fagocitate e strumentalizzate, come già rilevato, all'interno delle tendenze restrittive in atto, a volte come legittimazione delle stesse (vedi l'inconsistenza dei provvedimenti di depenalizzazione), a volte come copertura retorica di ben altre politiche;
- gli orientamenti neogarantisti tendono a riaffermare una nuova retributività della pena, come misura e contenimento della stessa, atta comunque a garantirne l'afflittività e quindi l'efficacia;
- la prospettazione, in chiave simbolica, dello strumento penale come risposta rassicurante al “dilagante senso di insicurezza” nelle società sviluppate si nutre di una retributività caricaturale ed estremizzante (con aggravanti, maggiorazioni di pena, nuove figure di reato), permeata di retoriche vendicative e giustizialiste, dove la gravità delle colpe e dei castighi appare proporzionata alla pericolosità dei comportamenti e dei soggetti cui vengono attribuiti;
- il conflitto tra le forze politiche per occupare con maggior credito il primato della capacità repressiva, e perciò dell'affidabilità istituzionale, si so-

<sup>4</sup> Riprendiamo qui la stessa formulazione espressa in G. Mosconi (2001, 56), perché ci sembra utilmente sintetica ed efficace.

stanzia, in buona misura, nelle proposte di aggravamento delle pene, quindi di più rigorosa retributività, nonché di maggior pretesa capacità preventiva, fondata sulle ipotetiche proprietà deterrenti dello stesso, e quindi su un accresciuto potenziale di rassicurazione;

- tali tendenze si sostanziano e si sistematizzano nella dottrina del “diritto penale del nemico”, incentrata sulla necessità di derogare ai principi e alle garanzie del diritto penale classico per far fronte alla emergenziale pericolosità criminale di determinate figure sociali in fasi o contesti storico-politici dati, dove la persecuzione penale dell'autore, in base alle sue caratteristiche personali di pericolosità, assume un ruolo centrale rispetto alla persecuzione del fatto-reato (M. Pavarini, 2007);
- in una dimensione parallela, se consideriamo la realtà degli USA, riscontriamo come il boom penitenziario, con cui la carcerazione sociale ha raggiunto i massimi livelli come strumento di controllo delle classi marginali (L. Wacquant, 2006; A. De Giorgi, 2002), si accompagna simbioticamente con alcuni fondamentali concetti giuridici, fondativi di una maggiore rigidità e severità dell'afflizione penale: il *just desert*, cioè la predefinizione rigida dell'entità della sanzione, associata alla gravità del reato, con tendenziale esclusione delle circostanze personali; la *truth in sentencing*, e cioè la sostanziale eliminazione di ogni discrezionalità da parte del giudice nella definizione della sanzione; il *three strikes and you're out*, il carcere a vita dopo tre infrazioni (L. Re, 2006, 56 ss.)<sup>5</sup>;
- se consideriamo le funzioni fondative della pena, nella confusione di riferimenti, nello svuotamento dei fondamenti teorici, nell'evidente crisi di efficacia dello strumento penale, nell'ingovernabilità della situazione innescata dalla spirale repressiva, nuova enfasi viene di volta in volta attribuita, in termini retorici, alla rieducazione, alla retribuzione o alla capacità preventiva della deterrenza penale, come puri espedienti retorici nelle tecniche di legittimazione dei provvedimenti di volta in volta adottati, o come giustificazione della situazione di crisi esistente, senza alcuna coerenza di metodo o di fondatezza teorica.

Tutti questi aspetti si manifestano come puri espedienti della comunicazione postmoderna, a prescindere dalle evidenze e dai risultati, con l'effetto di un'evidente confusione di riferimenti e di linguaggi. Eppure, l'enfasi agli stessi attribuita dalla mera funzione di produzione simbolica dagli stessi assunta e dalla rilevanza mediatica agli stessi offerta, tende ad imporne i signi-

<sup>5</sup> In effetti questi criteri sembrano rispondere alla concezione più rigorosamente classica della “certezza della pena”, nel senso della prevedibilità della sanzione predefinita per un dato reato. Tuttavia essi nella sostanza si iscrivono in quella ideologia di “certezza della pena”, oggi diffusamente mediaticizzata, che vuole negata ogni probabilità per il reo di restare impunito.

ficati come elementi impliciti di un diffuso e condiviso sentire comune, come riaffermato terreno di produzione di senso.

Appare a questo punto evidente come tutti questi aspetti riportino al centro della nostra attenzione la piena attualità della questione penale, riferibile, da un lato, alla permanente necessità di elaborazione dogmatica e dottrinale, dall'altro, alla permanente rilevanza di senso, nelle funzioni sistemiche, così come nel sentire comune, delle ragioni, del significato, dei fondamenti del punire.

Risulta perciò ovvio come, nel riproporsi di questa dimensione, conservi un'importanza fondamentale il sistema di astrazioni e di definizioni su cui il diritto penale si regge e di cui si sostanzia. Senza queste astrazioni (ad esempio beni fondamentali, fattispecie di reato, ipotesi di responsabilità, funzioni della pena, regole e garanzie processuali ecc.) non si spiegherebbero due aspetti cruciali delle funzioni repressive che il diritto penale viene a svolgere in rapporto alla realtà:

- la frattura tra le definizioni equalitarie dei suoi fondamenti e gli esiti selettivi e discriminatori della sua applicazione, a svantaggio dei soggetti più deboli;
- la distanza tra le definizioni secondo cui il diritto penale opera e l'esperienza concreta dei soggetti cui si applica, così frequentemente alterata e deteriorata dalle misure afflittive.

Di questi due aspetti si sostanzia il fallimento storico dello strumento penale. Nato per limitare e amministrare la violenza, si è tradotto in un fattore di incremento e di diffusione della stessa nei rapporti sociali. Si direbbe, anzi, che è ancora una volta la distanza tendenzialmente incolmabile tra definizioni normative, realtà concreta dei fatti cui le norme si rivolgono ed effetti concreti della loro stessa applicazione, a costituire la matrice della violenza dell'intervento giuridico-penale sulle situazioni e sulle persone.

## **8. Il valore della proposta abolizionista**

A questo punto, dentro lo scenario che stiamo tentando di ricostruire, a rivestire un ruolo centrale non è tanto il quadro tracciato dall'insieme dei paradossi che abbiamo più sopra cercato di delineare; né il processo di alterazione e corruzione dei fondamenti teorico-dogmatici del diritto penale nel ridefinirsi della sua funzionalità a meri fini di controllo attuariale e sicuritario di interi settori marginali della popolazione, nonché di produzione simbolica di immagini idonee a intraprendere campagne di panico morale e riorganizzare il consenso (S. Palidda, 2009; D. Melossi, 2002, 2008; M. Pavarini, 2002, 2007). Se così fosse il diritto penale andrebbe perdendo progressivamente di funzioni e significato, procedendo verso una inquietante forma di auto-

estinzione, o, se vogliamo radicalizzare, di auto-abolizione, tale da svuotare di senso la stessa proposta abolizionista.

Piuttosto, il centro della scena appare occupato dalla coesistenza tra i processi che abbiamo ora menzionato e il riproporsi deciso, quasi prepotente, degli assunti fondamentali su cui il diritto penale si regge, delle sue retoriche e significati. Più in particolare, riassumendo, va considerata la paradossale coesistenza della dogmatica e della retorica penalistica con i seguenti aspetti, più sopra considerati:

- un complesso intreccio di aspetti paradossali che indeboliscono e offuscano la fondatezza dello strumento penale, rivelandone l'illogicità e l'inefficacia;
- una serie di espressioni di carattere meramente retorico e simbolico, che tendono a ricondurre il significato del punire all'interno del senso comune;
- il radicalizzarsi di funzioni di carattere puramente repressivo e sicuritario, orientate al controllo massivo delle classi marginali, allo sviluppo di politiche repressive e di controllo attuariale, con un incremento vertiginoso del numero di reclusi e il determinarsi, nelle carceri dell'area occidentale, di insostenibili condizioni di sovraffollamento;
- la sostanziale uscita degli strumenti punitivi dai riferimenti fondativi e dalle logiche applicative del diritto penale, dai suoi fondamenti dogmatici e le sue radici classiche.

A questo punto il rapporto contraddittorio e insieme simbiotico tra concettualizzazioni dogmatiche, processi ed effetti materiali del punire, appare di tutta evidenza, così come la coesistenza di carattere, a questo punto, strutturale, tra funzioni simboliche e funzioni materiali della pena. In tale quadro non si può non convenire sul fatto che i processi socio-economici in atto tendono a piegare ancor più rigidamente e schematicamente il sapere penalistico alle loro esigenze di disciplinamento. E tuttavia non si può, proprio per questo, trascurarne la rilevanza, dando per scontata una sua definitiva perdita di significatività, a fronte della materialità irreversibile delle trasformazioni in atto. Anzi, se sono proprio le astrazioni dogmatiche del diritto penale a determinare il carattere violento del suo intervento, esse non possono non essere richiamate in causa quando lo stesso tende ad accentuarsi. In altre parole, è ancora una volta la distanza tendenzialmente incolmabile tra definizioni normative e realtà concreta dei fatti cui le norme si rivolgono a costituire la matrice della violenza dell'intervento giuridico sulle situazioni e sulle persone.

Se dunque risulta evidente il contrasto tra tendenze alla fuoriuscita delle forme di controllo sociale dai paradigmi e i metodi del diritto penale classico e riproposizione di simbologie, retoriche e concettualizzazioni proprie del dominio penalistico, è necessario prendere atto che tale conflitto si dispie-

ga in un quadro reso ulteriormente allarmante dal contesto culturale in cui si sviluppa. Lo stesso appare infatti caratterizzato, più che da pur presenti elementi, più o meno circoscritti ed episodici, di allarme sociale esplicitato ed agito, da un diffuso assenteismo e disinteresse per i temi della repressione, penale in particolare, e della sicurezza; da orientamenti contraddittori e incongruenti, da sfasature tra diversi livelli di percezione dei problemi e di elaborazioni valutative (C. Hale, 1996; G. Mosconi, L. Toller, 1998; G. Mosconi, 1999, 2000; F. Vianello, D. Padovan, 1999). In questo contesto il conflitto ora focalizzato appare affermarsi *motu proprio*, secondo dinamiche istituzionali che risultano procedere quasi per inerzia, secondo una rigida monodirezionalità, che se contamina e rende compatibili i paradossi e le contraddizioni che la caratterizzano, procede in un quadro culturale segnato da stereotipi, luoghi comuni, avalutatività, per quanto sospesi su uno stato profondo di insicurezza ontologica (Z. Bauman, 2006).

A questo punto è proprio questo l'aspetto che appare più preoccupante e problematico: il coesistere di un processo di corrompimento e di alterazione dei fondamenti e della struttura dogmatica del diritto con un contesto culturale inconsapevole, assente, strumentalizzato, contraddittorio, assuefatto, per quanto attraversato da profonde insicurezze e inquietudini. È nel vuoto di questa distanza che, mentre possono riaffermarsi le radici più ataviche e incivili del punire, può affermarsi il seme più profondo e pericoloso di un nuovo, pur sofisticato e problematico, autoritarismo.

È in questo quadro complessivo che la proposta abolizionista di Louk Hulsman appare acquisire un nuovo valore e un peso particolare. Preliminarmente, è necessario considerare una sorta di paradosso che risulta attraversare il suo modello teorico. Se esso affronta il nodo cruciale delle astrazioni deformanti del diritto penale, contrapponendo alle schematizzazioni giuridiche la specificità dei casi reali e dei soggetti coinvolti, propone un livello di interventi e di soluzioni troppo particolaristico e frammentato per far fronte alla strutturalità della complessa costruzione sociale cui il diritto penale da luogo. Decostruire le categorie del diritto penale, svelare il suo effetto deformante della realtà, per proporre un metodo contrattualistico di soluzione dei conflitti impliciti ai fatti penalmente rilevanti, può sembrare un intervento circoscritto, inappropriato e insieme troppo debole, a fronte della strutturalità e radicalità dei processi in atto. Ma sono proprio gli aspetti della crisi e dell'involuzione dello strumento penale che abbiamo cercato di focalizzare a metterne in luce tutta l'attualità e l'incisività, superando i limiti del paradosso appena paventato. In effetti l'approccio abolizionista risulta esercitare un impatto decisivo sui tre aspetti centrali del quadro appena tracciato:

1. il riaffermarsi, per quanto sconnesso e contraddittorio, delle retoriche del diritto penale. Infatti l'abolizionismo, di Louk Hulsman particolarmen-

te, sviluppa una critica radicalmente decostruttrice dei fondamenti e delle rappresentazioni della penalità, così da prevenire e togliere spazio alla possibilità che questi si ripropongano, come abbiamo visto avvenire, a copertura delle regressioni sicuritarie in atto. Di fronte al rischio di non attribuire la dovuta importanza al permanere delle rappresentazioni penalistiche, a fronte del loro indebolimento prodotto dalla tecnologia attuariale del controllo, il discorso di Louk ha il pregio di “prendere il toro per le corna”, risollevando la questione della punizione in sé, come origine e giustificazione di ogni violenza reattiva all’illecito, portandoci a prendere atto del fatto che, senza quella costruzione, nessuna costrizione, nessuna carcerazione sarebbe possibile e giustificabile. Aggredendo decostruttivamente lo strumento penale, la posizione abolizionista ottiene dunque un duplice concorrente risultato: risalire alle radici della barbarie punitiva, dimostrandone la continuità con le tendenze attuali; impedire che il diritto penale possa continuare a riproporsi come copertura e retorica di legittimazione, come si è detto, delle attuali dimensioni e tendenze del controllo;

2. lo svilupparsi e il diffondersi di strumenti e metodi di repressione e di controllo estranei al diritto penale. Infatti, collocando la possibilità della soluzione dei conflitti sul terreno della trattativa e della comunicazione tra i soggetti coinvolti, più o meno direttamente il discorso abolizionista impone una serie di dimensioni e di aspetti sostanzialmente disattesi dalle tendenze sicuritarie in atto: il riconoscimento della specificità delle singole situazioni problematiche attualmente esposte all’intervento del penale e del controllo sicuritario; il riconoscimento dei diritti di tutti e di ciascuno, come chiave di lettura e di soluzione delle situazioni problematiche considerate; la non violenza e la non vendicatività come scelta di valore nella ricerca delle soluzioni più adeguate; la ricostruzione di un legame sociale specifico, sensato e condiviso, di contro alla strumentalità deformatrice delle retoriche punitive e delle allarmistiche rassicurazioni mediatiche; la gestione della marginalità e dello svantaggio sociale, a maggior ragione in quanto non espressione di conflitti intersoggettivi di carattere lesivo, al di fuori di ogni punitività e limitazione lesiva dei diritti di cittadinanza;

3. l’assenteismo contraddittorio e ambivalente dell’opinione pubblica, come vuoto di democrazia. Di contro ad un’opinione pubblica distratta e distante, quanto disponibile a lasciare di fatto spazio a retoriche e procedure repressive, così come a teatrali rappresentazioni di una diffusa e condivisa domanda sicuritaria, l’abolizionismo torna a parlare ai soggetti, dall’interno del loro concreto vissuto, della loro fisica quotidianità; dove l’astrazione pregiudiziale dei presunti valori condivisi, delle paventate incontrollabili reazioni vendicative, delle viscerali richieste di rassicurazione istituzionale, in chiave represiva, si traspone nel vissuto individuale di bisogni concreti, che si traducono

in diritti e in risposte adeguate alla specificità dei singoli casi. Anche qui, dunque, il nesso tra un’opinione pubblica sconnessa e implosiva, una sua rappresentazione strumentale, come portatrice di rassicuranti istanze repressive e lo sviluppo di conseguenti politiche sicuritarie si destruttura sul piano delle concrete trattative compensatorie di cui si sostanzia la ricomposizione degli interessi violati, dei diritti disconosciuti. Tale dimensione viene così a tracciare un nesso di continuità tra la ricomposizione dello specifico legame sociale, riferito alla singola situazione conflittuale, e un nuovo senso condiviso di appartenenza e di civile rassicurazione, sostitutivo del precedente, socialmente costruito, come pratica di destrutturazione delle attuali modalità di controllo sociale e come nucleo di nuove forme di comunicazione condivisibile sul terreno dell’insicurezza e dell’illegalità.

## 9. Prospettive e proposte

I tre aspetti che abbiamo ora considerato rivelano dunque la piena attualità del pensiero di Louk Hulsman, collocandolo in sintonia con gli aspetti cruciali della crisi e dell’involuzione del diritto penale oggi. In sintesi, se lo strumento penale continua ad essere elemento di copertura e legittimazione delle pratiche di controllo oggi diffuse, il fatto di destrutturarlo in quanto tale è una condizione irrinunciabile per dischiudere le dimensioni del cambiamento. E tuttavia le difficoltà non possono che riproporsi. Certo le tre dimensioni appena evocate consentono di collocare a pieno diritto l’istituto della mediazione, che sta al centro della proposta abolizionista, nello spazio della complessità dei processi che caratterizzano la crisi attuale del diritto penale. E tuttavia non può non riproporsi la questione della sproporzione tra un singolo strumento, dispiegato nello spazio ristretto di un conflitto intersoggettivo, e la complessività di un articolato processo di riorganizzazione del controllo di cui il diritto penale costituisce un elemento centrale. Certo non vanno sottovalutate alcune cruciali critiche che sono state sollevate all’abolizionismo, anche nel contesto italiano, tra cui il suo carattere utopistico, la sua scarsa considerazione per i contesti e i possibili ambiti applicativi, il rischio di un surplus invasivo di valenze moralistiche e pedagogico-correzionaliste (L. Ferrajoli, 1989), la scarsa considerazione per una realistica strategia di cambiamento e per i passaggi tatticamente necessari, per limitarci alle principali. Non avendo qui lo spazio per riprendere a fondo questi vari aspetti<sup>6</sup>, mi limiterò ad alcune indicazioni di massima che ritengo utili per dare alla proposta abolizionista applicazione e prospettiva di sviluppo:

<sup>6</sup> Rinvio in proposito a quanto meglio illustrato in G. Mosconi (2003).

1. procedere ad una vasta gamma di depenalizzazioni, a partire dai reati che non hanno vittime reali (specie quelli riferiti alla tossicodipendenza e all'immigrazione irregolare) o che si caratterizzano per un limitato danno economico;
2. introdurre una più estesa possibilità di misure alternative, già applicabili durante il processo o comunque prima di ogni esperienza detentiva, riducendo i massimali di pena lì dove la gravità dei fatti non rendesse facilmente sostituibile lo strumento detentivo, così da ridurre effettivamente il carcere *ad extrema ratio*;
3. riservare all'istituto della mediazione penale uno spazio del tutto autonomo, esterno al processo penale e alla competenza degli organi operanti nella sfera del penale, così da potersi dispiegare in tutta libertà, alla ricerca delle soluzioni possibili nella specifiche situazioni, restituendo autenticità e concretezza alle specifiche situazioni conflittuali connesse agli illeciti<sup>7</sup>;
4. collocare lo strumento della mediazione, e in generale le proposte abolizioniste, a pieno titolo nelle politiche di “nuova prevenzione”, come parte qualificante del loro programma, in quanto articolazione non violenta di un discorso che sposti i temi della legalità e della prevenzione dei sentimenti di insicurezza sul terreno della qualità della vita, della soddisfazione reale dei bisogni fondamentali, del rispetto dei diritti di tutti e di ciascuno, della partecipazione collettiva in forme democratiche;
5. mantenere uno spazio aperto di ricerca e di verifica che connetta le soluzioni non punitive di volta in volta assunte nelle situazioni di conflitto, con il contesto culturale riscontrabile all'intorno delle stesse e, più in generale, con le incongruità, le ambivalenze e i paradossi che caratterizzano la reattività sociale alla criminalità e alla punitività, così come i sentimenti di insicurezza.

Ovviamente si tratta di indicazioni di larga massima e di metodo *in progress*, che intendono assumere l'abolizionismo alla Louk Hulsman come scelta di campo di radicale decostruzione della penalità, come metodo e come obiettivo di prospettiva, con la consapevolezza che, senza la sua radicalità e coerenza, ogni proposta, per quanto progressista, rischia di arenarsi nell'ambiguità imposta dallo strutturale prevalere dei metodi tradizionali di punizione e di controllo e nella strumentalizzazione da parte degli orientamenti politico-istituzionali che li legittimano.

Questa scelta solleva ovviamente una serie di questioni di non facile soluzione. Ad esempio:

- Come sviluppare una proposta abolizionista all'altezza di intaccare le attive e inamovibili radici della cultura e della prassi del punire?

<sup>7</sup> Si veda in proposito G. V. Pisapia (2000), con particolare riferimento agli articoli di Giuseppe Mosconi e Francesca Vianello. Tra i più recenti e significativi lavori sulla mediazione penale si veda J. Faget (2010).

- Come contemperare la pur inevitabile gradualità dei passaggi con la radicalità degli obiettivi?
- Come, dove e fino a quando fissare un limite tra alternatività alla punizione, non carcerabilità e mantenimento di un ambito di punitività, ispirato ad un effettivo e sostanzioso criterio di *extrema ratio*?
- Come tutelare i diritti della vittima, nel caso in cui il reo non risultasse disponibile a mediazioni risarcitorie?
- Come affermare, nella sfera dell’alternatività, almeno sufficienti criteri di certezza, equità, parità di trattamento?
- Come legittimare il cambiamento e la sperimentazione agli occhi di un’opinione pubblica mediamente conformista e facilmente “allarmabile”?
- Come reagire alla “criminalità” dei potenti, nella prospettiva di un appoggio comunque non punitivo?

Si tratta di questioni la cui mancata risposta, almeno in via ipotetica e sperimentale, renderebbe pressoché impossibile procedere sulla via di un autentico progresso, quale quello disegnato dall’alternatività abolizionistica.

Infatti, la radicalità decostruttrice dell’abolizionismo non giustappone solo la concretezza dei singoli casi e dei singoli soggetti alle deformanti astrazioni del diritto penale. Contrappone, di fatto, anche alle schematizzazioni ideologiche dello stesso la concretezza del complesso sistema delle interazioni sociali, dei processi economici e culturali, delle concrete ed eterogenee variabili in gioco attorno agli eventi definiti come “crimini”.

Se il pensiero e la proposta di Louk Hulsman si propongono in tutta la loro pregnanza e attualità in questa prospettiva, i contributi pubblicati in queste pagine, nell’articolata varietà dei piani e dei punti di vista proposti, si configurano nell’insieme come un naturale e attualizzante complemento, orientato oggettivamente ad aprire una serie di stimolanti approfondimenti.

## Riferimenti bibliografici

- BAUMAN Zygmunt (2006), *Paura liquida*, Laterza, Roma-Bari.
- BERNAT DE CELIS Jacqueline, HULSMAN Louk (2001), *Pene perdute*, Colibrì, Lecce.
- BROSSAT Alain (2003), *Scarcerare la società*, Elèuthera, Milano.
- DE GIORGI Alessandro (2002), *Il controllo dell'eccedenza*, Ombre Corte, Verona.
- FAGET Jacques (2010), *Médiations. Les ateliers silencieux de la démocratie*, Érès, Toulouse.
- FERRAJOLI Luigi (1989), *Diritto e ragione*, Laterza, Roma-Bari.
- FOUCAULT Michel (1976), *Sorvegliare e punire*, Einaudi, Torino.
- GARLAND David (1999), *Pena e società moderna*, il Saggiatore, Milano.
- GIRARD René (1980), *La violenza e il sacro*, Adelphi, Milano.

- GIRARD René (1987), *Il capro espiatorio*, Adelphi, Milano.
- HALE Chris (1996), *Fear of crime. Review of literature*, in “International Review of Victimology”, 4, pp. 29-150.
- IGNATIEFF Michael (1982), *Le origini del penitenziario*, Mondadori, Milano.
- LÉVI-STRAUSS Claude (1990), *Il pensiero selvaggio*, il Saggiatore, Milano.
- MATHIESEN Thomas (1996), *Perché il carcere?*, Edizioni Gruppo Abele, Torino.
- MELOSSI Dario (2002), *Stato, controllo, devianza*, Bruno Mondadori, Milano.
- MELOSSI Dario (2008), *Il giurista, il sociologo e la “criminalizzazione” dei migranti: che cosa significa “etichettamento” oggi?*, in “Studi sulla questione criminale”, 3, pp. 9-24.
- MOSCONI Giuseppe (1999), *Devianza, sicurezza e opinione pubblica*, in “Quaderni di città sicure”, v, 18, pp. 139-208.
- MOSCONI Giuseppe (2000), *Criminalità, sicurezza e opinione pubblica in Veneto*, CLEUP, Padova.
- MOSCONI Giuseppe (2001), *La crisi postmoderna del diritto penale e i suoi effetti sulla istituzione penitenziaria*, in ANASTASIA Stefano, PALMA Mauro, a cura di, *La bilancia e la misura*, Franco Angeli, Milano, pp. 37-66.
- MOSCONI Giuseppe (2003), *Traduzione ed evoluzione della criminologia critica nell’esperienza italiana*, in “Dei delitti e delle pene”, 1-3, pp. 7-39.
- MOSCONI Giuseppe (2005), *Immigración, seguridad y cárcel en Italia (en la perspectiva de la guerra global)*, in BERGALLI Roberto, RIVERA BEIRAS Iñaki, a cura di, *Política criminal de la guerra*, Anthropos, Barcelona, pp. 144-72.
- MOSCONI Giuseppe (2006), *Carcere e controllo sociale. Alla ricerca di un modello interpretativo*, in “Antigone”, 1, pp. 97-112.
- MOSCONI Giuseppe (2010), *La sicurezza dell’insicurezza. Retoriche e torsioni della legislazione italiana*, in “Studi sulla questione criminale”, 2, pp. 75-100.
- MOSCONI Giuseppe, TOLLER Lia (1998), *Criminalità, pena e opinione pubblica. La ricerca in Europa*, in “Dei delitti e delle pene”, 1, pp. 149-211.
- PALIDDA Salvatore, a cura di (2009), *Razzismo democratico. La persecuzione degli stranieri in Europa*, numero speciale di “Conflitti Globali”.
- PAVARINI Massimo (2002), *Il “grottesco” della penologia contemporanea*, in CURI Umberto, PALOMBARINI Giovanni, a cura di, *Diritto penale minimo*, Donzelli, Roma, pp. 255-304.
- PAVARINI Massimo (2007), *La giustizia penale ostile. Un’introduzione*, in “Studi sulla questione criminale”, 2, pp. 7-20.
- PISAPIA Gian Vittorio (2000), *Prassi e teoria della mediazione*, CEDAM, Padova.
- RE Lucia (2006), *Il carcere della globalizzazione*, Laterza, Roma-Bari.
- RESTA Eligio (1992), *La certezza e la speranza*, Laterza, Roma-Bari.
- RUSCHE Georg, KIRCHHEIMER Otto (1978), *Pena e struttura sociale*, il Mulino, Bologna.
- SBRACCIA Alvise (2007), *Migranti tra mobilità e carcere*, Franco Angeli, Milano.
- SIMONE Anna (2010), *I corpi del reato. Sessualità e sicurezza nella società del rischio*, Mimesis, Milano.
- VIANELLO Francesca, PADOVAN Dario (1999), *Criminalità e paura. La costruzione sociale dell’insicurezza*, in “Dei delitti e delle pene”, 1-2, pp. 247-86.
- WACQUANT Loïc (1999), *Parola d’ordine: tolleranza zero*, Feltrinelli, Milano.

WACQUANT Loïc (2006), *Punire i poveri*, DeriveApprodi, Roma.

ZAUBERMAN René, ROBERT Philippe, PÉREZ-DIAZ Claudine, LEVY René (1990),  
*Les victimes. Comportements et attitudes. Enquête nationale de victimisation*, Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales, n. 52, Paris.